

Polizze di assicurazione delle produzioni vegetali a seguito di avversità atmosferiche

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

SI Insurance (Europe), SA

Prodotto: Polizza non agevolata

Edizione: Gennaio 2023

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di una copertura assicurativa dedicata agli imprenditori agricoli che protegge determinate produzioni vegetali dell'Assicurato dai danni causati da una o più avversità atmosferiche.



Che cosa è assicurato?

- ✓ È possibile tutelare le produzioni vegetali previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione dai danni causati dalle seguenti avversità atmosferiche:
 - Frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve)
 - Catastrofali (gelo/brina, siccità, alluvione)
 - Accessorie (colpo di sole e vento caldo, sbalzo termico e ondata di calore)sia con un unico pacchetto omnicomprendivo sia con specifiche combinazioni di uno o più eventi.
- ✓ Qualora la polizza comprenda, tra gli eventi in garanzia, oltre alle avversità di frequenza anche le avversità catastrofali e/o accessorie, la copertura assicurativa copre la mancata o diminuita resa quanti/qualitativa, espressa dalla differenza tra la produzione effettiva risultante al momento della perizia effettuata in prossimità della raccolta e la produzione ottenibile.
- ✓ Quando invece la polizza è riferita alle sole avversità di frequenza, la Società copre la perdita di quantità del prodotto assicurato, ottenibile in una superficie dichiarata.
- ✓ Sul contratto di assicurazione devono essere indicate le avversità atmosferiche oggetto di copertura assicurativa.
- ✓ Possono inoltre essere assicurati: Danni materiali e diretti alle strutture aziendali e impianti produttivi come, da corrispondenti Condizioni di assicurazione, causati dalle avversità atmosferiche di seguito indicate:
 - Tromba d'aria, eccesso di neve, eccesso di pioggia, vento forte, uragano, fulmine, sovraccarico di neve, grandine e gelo (quest'ultimo solo per impianti produttivi).



Che cosa non è assicurato?

- × Avversità catastrofali e/o accessorie: i danni che generano una perdita di produzione inferiore alla soglia minima di danno per azienda, per singolo prodotto e per singolo comune.
- × I prodotti danneggiati prima della notifica del rischio da avversità atmosferiche oggetto di copertura assicurativa.
- × Ogni altro danno derivante da eventi non specificatamente indicati sul contratto di assicurazione



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono previste esclusioni, oltre anche a forme di limitazioni al calcolo dell'indennizzo quali franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, variabili in funzione del prodotto e/o dell'evento in garanzia.

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione è operante nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, di Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso della durata del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento o diminuzione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare il mancato effetto della copertura.

In caso di sinistro, causato da avversità assicurate e indennizzabili, devi darne avviso alla Società entro tre giorni specificando se intendi richiedere o meno la perizia, continuando comunque ad eseguire tutti i lavori di buona agricoltura. Se il prodotto è giunto alla fase di maturazione di raccolta senza che abbia avuto ancora luogo la perizia puoi procedere alla raccolta purché lasci i previsti regolari campioni, dandone avviso alla Società.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio deve essere corrisposto alla Società per il tramite dell'Intermediario presso il quale hai stipulato il contratto, in un'unica soluzione e alla data contrattualmente convenuta.

Il versamento avviene tramite assegno bancario o circolare, bonifico, denaro contante nei limiti previsti dalla legge.

Solo nel caso in cui il contratto sia una polizza non agevolata stipulata tramite un Consorzio, il pagamento del premio deve essere corrisposto alla data e secondo le modalità convenute con il Consorzio di Difesa di cui sei Socio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha una durata temporanea riferita ad un solo ciclo produttivo del prodotto, senza tacito rinnovo.

La garanzia decorre, per ogni singola avversità, a partire dalla data di notifica del certificato di assicurazione ovvero dalla comunicazione a cura dell'Intermediario alla Società della sottoscrizione del certificato di assicurazione, così come segue:

- a partire dalle ore 12:00 del 3° giorno successivo per le avversità Grandine e Vento forte;
- a partire dalle ore 12:00 del 6° giorno successivo per le avversità Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Alluvione, Sbalzo termico, Colpo di sole;
- a partire dalle ore 12:00 del 12° giorno successivo per l'avversità Gelo/brina;
- a partire dalle ore 12:00 del 30° giorno successivo per le avversità Siccità, Vento caldo e ondata di calore.

La garanzia cessa – per tutte le avversità - alla maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12:00 del 10 novembre.

I termini di decorrenza e di cessazione della garanzia possono variare per singole specie assicurate in base a quanto riportato all'interno delle condizioni speciali di assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

Considerata la durata temporanea del certificato di assicurazione non è previsto il diritto di recesso da parte dell'Assicurato e/o della Società tranne che per i casi previsti dalla legge.

Qualora il prodotto assicurato, non ancora giunto alla maturazione di raccolta, abbia subito danni gravissimi, puoi fare richiesta alla Società di una perizia anticipata. In questo caso la liquidazione del danno viene effettuata in via transattiva e il prodotto oggetto della transazione posto fuori dalla copertura assicurativa.